

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in

Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino

e

..... di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a Reggio Emilia in Via CF./P.IVA, nella persona del Sig./Sig.ra nato/a a il ed residente in Via n. a in qualità di Presidente e legale rappresentante,

PREMESSO:

✓ che con Determinazione del Direttore n. 1 del _____ veniva indetta una "manifestazione di interesse" per ottenere la concessione in gestione ed uso di impianti sportivi vari, tra cui quello relativo a

INSERIRE DENOMINAZIONE IMPIANTO

..... e, riguardo a

quest'ultimo, per il periodo **Vedi Avviso per "Manifestazione di interesse;**

✓ che in data _____ il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito della Fondazione per lo Sport e su quello del Comune di Reggio Emilia, ove, tra l'altro, veniva fissata come data di scadenza della

presentazione della manifestazione di interesse il giorno _____,

ore _____ ;

✓ che con verbale redatto in data _____ Prot. N. _____, si è
proceduto all'aggiudicazione della concessione relativa all'impianto
sopramenzionato a favore di _____ ;

✓ che l'aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione
del Direttore n. _____ del _____ prot. n. _____ /U ed è stato dato corso
alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al fine di
effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate dalla stessa per la partecipazione alla procedura e relative
all'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione;

✓ che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla
sottoscrizione della contratto – concessione.

✓ che in conseguenza di quanto precede è possibile procedere ad
affidamento diretto della relativa concessione con il conseguente CIG:
_____ ;

Tutto ciò premesso, le parti, dichiarando di accettare integralmente e senza
condizioni il contenuto del contratto sottoesteso e recante le disposizioni per
la concessione del "INSERIRE DENOMINAZIONE IMPIANTO
....." sito in Via n. a Reggio Emilia, di
proprietà comunale, per il periodo,
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione in gestione ed uso dell'impianto

sportivo comunale "INSERIRE DENOMINAZIONE IMPIANTO

....." sito in Via a Reggio Emilia a favore di

..... sopraindicata, affinché questa vi possa svolgere la propria

attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come

strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di

consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e

diffuso anche a terzi.

L'impianto comprende:

SEGUE DESCRIZIONE IMPIANTO

La concessione comprende l'intero impianto, secondo quanto risulta dalle

planimetrie e schede tecniche allegate (**ALLEGATO 1**)

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la

destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte

stabilite nel presente Capitolato.

Il campo è/non è provvisto di impianto d'illuminazione (CLAUSOLA

VALIDA PER CAMPI ED ALTRI IMPIANTI ALL'APERTO)

e viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale

in dotazione, il cui elenco, allegato al presente atto prima dell'inizio della

Concessione (**ALLEGATO 2**), ne costituisce parte integrante ed essenziale. Alla

scadenza della concessione esso dovrà essere restituito al Concedente in buono stato,

così come è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali

migliorie apportate.

Tutti gli strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi

compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini rasaerba, i

decespugliatori, gli aspira foglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura,

la cura e manutenzione del verde) dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi. Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, da acquisirsi, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno,

recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Nel caso il Concessionario fosse un soggetto diverso da un'Associazione o società sportiva si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza della presente concessione, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da

essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. il Concessionario dichiara altresì la propria adesione al "Progetto Sport & Comunità", alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate dal Concedente;

c. il Concessionario si impegna a dar corso ad ulteriori disponibilità rispetto a quelle sopra elencate, finalizzate alla realizzazione di politiche sociali e territoriali, se tali ulteriori disponibilità sono state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) della concessione e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria;

d. il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione dei defibrillatori, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) della concessione e

la nuova assegnazione al secondo in graduatoria.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei

gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, se e nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base a licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i., allegata al presente contratto (se disponibile o con menzione di non

esistenza), di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (**ALLEGATO 3**).

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

5. predisposizione del Piano di Sicurezza così come previsto (a seconda della tipologia di impianto) dall'art. 19 e ss del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. secondo schema, peraltro non vincolante, fornito dal Concedente. Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (**ALLEGATO 4**);

6. presidio durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

8. fornire e tenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti, ivi compreso il

defibrillatore semiautomatico in caso di dotazione dello stesso da parte del Concessionario e di accordo per il suo utilizzo con soggetti terzi e renderlo comunque fruibile ai terzi fruitori dell'impianto, per gli apparecchi la cui dotazione sia a carico del Comune o del Concessionario;

9. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Per manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia **(ALLEGATO 5)**. E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate;

(clausola valida solamente per campi sportivi per terreni
in erba naturale)

10. manutenzione del terreno di gioco impicante

- a. interventi da effettuarsi immediatamente dopo l'uso: adeguato ripristino del manto di gioco (c.d. retopping), consistente nella chiusura delle buche introducendovi seme pregerminato e sabbia;
- b. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di marzo, maggio, ottobre/novembre con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio etc), secondo le condizioni climatiche e stagionali;
- c. carotatura e/o bucatura: da effettuarsi con l'ausilio di apposite macchine di tipo semovente, trainate o condotte manualmente, che con apposite fustelle estraggono una carota di terra e permettono di effettuare fori di diversi diametri e di raggiungere profondità variabili. Anche il numero dei fori per unità di superficie è regolabile in funzione del tipo di macchina utilizzata, del diametro delle punte e dalla velocità di avanzamento;
- d. sabbiatura: da effettuarsi utilizzando sabbia silicea a dosi variabili in funzione del numero e della dimensione dei fori praticati e utilizzando appositi rimorchi spargi sabbia, muniti di pneumatici a bassa pressione, uniformemente su tutta la superficie al fine di colmare i fori creatisi e di contrastare la formazione del feltro;
- e. trasemine di rinfoltimento: al termine delle operazioni di carotatura e sabbiatura, va effettuata una trasemina sull'intero campo per mezzo di apposite seminatrici munite di lame che, aprendo un piccolo solco nel terreno, vi faranno cadere il seme. La trasemina va effettuata obbligatoriamente a fine campionato, a meno che in primavera non siano stati eseguiti trattamenti diserbanti antigerminello, che una volta eseguiti comprometterebbero fortemente il buon esito di un'eventuale trasemina.

f. (clausola valida solamente per campi sportivi per terreni
in erba sintetica)

11. manutenzione del terreno di gioco implicante:

INTERVENTI SETTIMANALI – a cura del gestore:

a. spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un piccolo trattore equipaggiato con ruote "garden" per evitare danni al tappeto, al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico. Tale operazione è da effettuarsi a velocità medio alta in senso rotatorio su tutta la superficie del campo e in particolare nelle zone di massimo giuoco (aree portieri e fascia di centro campo nel senso longitudinale);

b. irrigazione giornaliera del manto nei periodi caldi e/o secchi ed assolati, al fine di stabilizzare il granulo di gomma nella varie azioni di giuoco, oltre a rendere la superficie del campo veloce, in funzione dell'effetto scivolo del pallone come sull'erba naturale. Inoltre necessita per ridurre le temperature nel periodo più assolato;

c. controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico;

d. rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi polveri ecc..) con apposita spazzolatrice per evitare l'indurimento del terreno di giuoco;

e. controllo dell'intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura come punto a) al fine di regolarizzare la superficie;

f. monitoraggio giornaliero dell'area dischetto calcio di rigore, meglio identificato in un'area circostante di 1,00 mt. con ricarica di intaso prestazionale e controllo corretto dell'incollaggio del dischetto;

g. ispezione del sistema di drenaggio (verifica del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di drenaggio)

INTERVENTI SEMESTRALI – a cura dei tecnici specializzati in manti di erba artificiale:

a. controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardante particolarmente l'intasamento prestazionale (granulo di gomma od organico con ricarica dello stesso e spazzolatura della superficie (come al punto sub a) descritto negli interventi settimanali);

b. controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in corrispondenza degli inserti della segnaletica da giuoco;

c. ispezione del sistema di irrigazione;

d. ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le tubazioni , con eventuale spurgo, del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di drenaggio);

e. decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature;

f. ricarica dei materiali da intasamento e spazzolatura finale della superficie;

g. disinfezione del terreno di giuoco dovunque vi sia erba artificiale entro la recinzione del campo;

h. eventuale verifica dell'erba artificiale da effettuarsi prima del rinnovo dell'omologazione.

Il Concessionario si fa carico delle seguenti spese:

a) tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome, il

Concessionario dovrà provvedervi volturando, ove possibile, l'intestazione ovvero mediante corresponsione del relativo ammontare fatturato e calcolato pro-quota dal Concedente. La produzione dei relativi contratti prima dell'inizio della concessione è condizione preliminare per la stipula del presente contratto. Nel caso di utenze non sezionabili, il Concedente provvederà a richiedere periodicamente al Concessionario il rimborso pro quota;

b) acquisto di ogni materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari oltre che della loro manutenzione e sostituzione, e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura, intaso e ogni altro materiale per i terreni in erba sintetica e quant'altro occorrente per la perfetta funzionalità del terreno di gioco (**SPECIFICAZIONE RELATIVA AI SOLI CAMPI SPORTIVI**)

Ai fini dell'ottenimento di eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico"), ivi compreso il conferimento negli appositi contenitori di sfalci

d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde". Il concessionario si impegna infine a collaborare a tutti le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

a) produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato e - nel caso di manifestazioni sportive ed extrasportive con presenza di pubblico pagante, in ogni caso nel rispetto di ogni norma stabilita in materia di licenze ed autorizzazioni - accompagnate da eventuale fotocopia delle distinte d'incasso della SIAE (c.d. borderò), il cui elenco dovrà essere prodotto mensilmente con l'indicazione delle relative entrate;

b) presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari nonché materiale per segnature) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime;

c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese

sostenute.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico del Concedente le spese di straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO 5). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico del Concedente ovvero dell'Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda gli obblighi della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, l'accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta al Concedente ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzati direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà

avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo, da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso la Fondazione, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività

prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dal Concessionario e facendolo proprio o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti - ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salute dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi dell'art. 18.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E FACOLTA' DI RECESSO

La concessione ha decorrenza dal 1 luglio 2017 e così fino al 30 giugno 2019.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all' art.

1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone

d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 6**).

Da ultimo il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione. Ove tale intendimento venga manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto spetta al Concedente la facoltà di revoca unilaterale dell'assegnazione, senza indennizzo delle spese e delle perdite subite per l'esecuzione del contratto, eventualmente già iniziata in casi di somma urgenza.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente disciplinare si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento);

✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione e di EURO 1.000,00 (mille) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive o extrasportive a pagamento;

✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata corresponsione della somma di cui all'art. 7, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da

mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13.

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammessi sull'impianto, di cui abbia la concessione, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinata da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 giornate all'anno con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.-

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO ____ Vedi Avviso per "Manifestazione di interesse" _____,00 (IVA inclusa) (diconsi _____/00 euro IVA inclusa), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dal Concedente in corrispondenza di

analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo.

A sostegno delle spese per l'attività di conduzione dell'impianto in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi, nonché a supporto delle attività che il Concedente si impegna ad organizzare ex art. 1, co. 9 del presente disciplinare, il Concedente verserà al Concessionario la somma annua di EURO **Vedi Avviso**

per "Manifestazione di interesse"⁰⁰ (IVA inclusa) (diconsi **_____**/00 euro IVA inclusa) in n. 4 rate trimestrali posticipate di Euro **_____**,00 (diconsi **_____**/00 euro) cadauna (IVA inclusa) alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture. Il predetto importo, sulla base di istruttoria condotta dal Direttore in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli impianti nella disponibilità del Concedente, è suscettibile di adeguamento, conformemente alla disciplina stabilita in materia.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: – Agenzia

N. con sede in in Via n. IBAN:

indica nella persona del Sig. nato a Reggio Emilia (RE) il

ed ivi residente in Via n. ... C.F., C.I.G. n., il

soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle

sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in

via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento

idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata

risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi

previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non

esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa

all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti

contrattuali.

ART. 8 – CAUZIONE

(Norma NON RIFERITA alle palestre scolastiche)

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e s.m.i., è tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una garanzia

definitiva in misura del 10% dell'importo della concessione a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso di somme pagate in più rispetto alle somme dovute, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione conseguente ad eventuale espletamento di gara a procedura negoziata con variazioni percentuali superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove la variazione sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di variazione percentuale superiore al venti per cento.

La cauzione dovrà in ogni caso riportare:

- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza della concessione-contratto (30/06/2019) si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la Società concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza della concessione al Concedente. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la concessione-contratto come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., ove disponibile.

Il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso all'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

A tutela della quiete pubblica è fatto divieto d'uso negli impianti all'aperto di trombe, tamburi ed altri strumenti di emissione acustica. Riguardo a ciò il Concessionario sarà tenuto a verificare che il divieto sia rispettato o, in caso contrario, ad informarne immediatamente gli organi di vigilanza, oltre che a darne comunicazione scritta al Concedente.

Ai fini dell'ammissione di pubblico, il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: *"Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, prima dell'inizio della Concessione ed ai fini della stipula del relativo contratto, il Concessionario dovrà inviare apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia ed in particolare del *"Codice della strada"*, cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità della concessione. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali

targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,

sono a carico del Concessionario.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi

pubblicitari a titolo oneroso o gratuito. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi

dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le

imposte e tasse dovute per legge.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte dei soggetti terzi

che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne

può consentire senza discriminazione la fruizione.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca

violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme

della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o

movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente

rimossa con spese a carico del Concessionario.

Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria o stipulato con imprese specializzate in

materia di pubblicità e pubbliche affissioni non potrà avere una durata superiore a

quella della presente concessione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,

LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni

relative allo svolgimento dell'attività di gestione e previste dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia (in via

esemplificativa, ma non esaustiva d'esercizio, sanitaria, urbanistica e di destinazione

d'uso) e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previa

richiesta formale e conseguente espressa, preventiva autorizzazione del Concedente,

ad organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande,

con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;

2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di

conforto.

La gestione del servizio di somministrazione potrà essere affidata dal Concessionario

a un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto

previsto dal presente disciplinare, del suo buon andamento secondo le prescrizioni

di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione

da parte del Concessionario, o dell'eventuale soggetto terzo, di tutte autorizzazioni

e/o nulla-osta sanitari, urbanistici, edilizi, di destinazione d'uso, oltrechè di tutte le

licenze e autorizzazioni d'esercizio necessarie ai sensi della Legge Regionale n. 14 del

26/07/2003 e s.m.i.

Il Concessionario anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,

è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno

dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò

destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatta

depositando i predetti contratti presso il Concedente almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito il Concessionario trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di

somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo ai predetti dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lvo 50/2016.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

I proventi derivanti dalle eventuali predette attività commerciali, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la sub-concessione o la locazione dei locali, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono in ogni caso posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione delle aree ad uso commerciale, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, compresi quelli che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averle concordate con il Concedente ed anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione del Concedente che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate

dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando la concessione al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Il Concessionario s'impegna fin d'ora alla rinuncia preventiva ed incondizionata a qualsiasi forma di rivalsa o a richiedere al Concedente qualsiasi forma di indennizzo, risarcimento, contributo, ristoro o integrazione della somma di cui all'art. 7, co. 3 o riduzione della somma di cui all'art. 7, co. 1 a promuovere azione contro lo stesso per indebito arricchimento e con ogni spesa accessoria preventiva o successiva anche amministrativa o fiscale a proprio carico.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione) e di tracciabilità dei

pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

✓ qualora il concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi, per qualità e

quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha

ottenuto la concessione, specificati nella presente convenzione;

✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;

✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;

✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente disciplinare;

✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. a) e b);

✓ nel caso di mancata realizzazione degli impegni di cui all'art. 1, ultimo comma, lett. c) e d), se tali ulteriori disponibilità siano state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto e se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione

✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dal

Concedente;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i..

Salvo preavviso di almeno un mese, il Concedente potrà unilateralmente risolvere il contratto anche qualora il Concessionario perda o non rinnovi la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Ciò vale tra l'altro nel caso in cui la prestazione promessa al fine di acquisire la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione non venga erogata o lo sia in maniera difforme da quanto deciso dal Consiglio di Gestione della Fondazione.

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolta la concessione – contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16.03.1942 n° 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del prosieguo della concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In assenza di graduatoria si provvederà ad indizione di nuova procedura.

ART. 14 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.

Il Concessionario esegue in proprio i servizi di cui alla presente concessione-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato al Concessionario di subconcedere in tutto o in parte il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subconcessionari relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'eventuale subconcessione è ammessa secondo le disposizioni di cui all'art. 174 del D. Lvo 50/2016, se dimostri l'assenza in capo ai subconcessionari dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80.

Il Concessionario comunica al Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatta salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogo clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 16 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE

SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca della concessione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 17 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” della presente concessione-contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell’impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d’opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale

incaricato del servizio.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME

COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE

DAL D.M. 6 GIUGNO 2005.

(norma suscettibile di aggiornamento)

Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni adempimento in materia;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione;

c) la realizzazione di opere di miglioria di cui all'art. 12.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, è obbligato a fornire mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo. Tali copie saranno determinanti per la liquidazione della somma annua.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione-contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo

dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente

adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo della Concessione. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione dell'impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L..

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle

manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 12

(Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del Concessionario della struttura.

In particolare spetta al Concessionario:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;

- | | |
|--|---|
| 12. | controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente; |
| 13. | controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente; |
| 14. | controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente; |
| 15. | controllo semestrale impianto campane allarme, se presente; |
| 16. | controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti; |
| 17. | controllo semestrale delle luci di emergenza; |
| 18. | controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili; |
| 19. | controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente; |
| 20. | controllo semestrale della segnaletica di sicurezza; |
| 21. | controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito. |
| Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane, mensili e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato: | |
| ✓ | degli estintori, degli idranti e dei naspi antincendio; |
| ✓ | degli impianti di spegnimento, se presenti; |
| ✓ | delle porte tagliafuoco e delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; |
| ✓ | del pulsante di sgancio attività, se presente; |
| ✓ | del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale; |
| ✓ | dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti; |
| ✓ | dell'impianto di comunicazione sonora, se presente; |

✓ dell'impianto campane allarme, se presente;

✓ dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;

✓ delle luci di emergenza e della segnaletica di sicurezza;

✓ dell'impianto gas ecc., se presente;

✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;

✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;

✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli.

Rimane di competenza del Concedente:

✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;

Per ogni controllo e sorveglianza il Concessionario o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione segnalando eventuali difformità al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Sempre limitatamente all'ambito della presente concessione, il Concessionario dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla

C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile).

Nel caso di impianti sportivi con spettatori a sedere e/o in piedi, con numero indicato dalla LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO , in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 . Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione al Concedente.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e smi.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza del Concessionario, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, il Concedente il Comune o il Comune proprietario (nel caso di palestre scolastiche solo il Comune) si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni.

All'inizio di ogni stagione sportiva il Concessionario ha l'obbligo di presentare al

Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici, di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; il Concedente si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio degli interventi di spettanza del Concessionario.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 20 – ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Il Concedente si riserva nel caso di estrema urgenza di procedere all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti previsti dall'art. 80 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa antimafia indicate nel D.LGS. 6 settembre 2011, N. 159 e s.m.i., specificandosi che i pagamenti effettuati dal Concedente al Concessionario sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto il Concessionario sarà tenuto a restituire quanto erogato, qualora risulti che lo stesso non sia in regola con la disciplina antimafia. In caso contrario, il Concedente, oltre a rivalersi sulla cauzione, provvederà giudizialmente al recupero delle somme.

ART. 21 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili e al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione-contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, li/...../.....

Il Concedente

Il Concessionario

Il sottoscritto

Sig., nato a il ed ivi residente in Via n. in qualità di Presidente e legale rappresentante del con sede legale a in Via n., C.F./P.IVA, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente disciplinare, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni

generali della concessione - contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (artt. _____), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (artt. _____;) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. _____), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (artt. _____), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. _____)

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A., né di essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali di cui al D.L. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i";

✓ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATI:

- ✓ Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione;
- ✓ Circolare n. 14253 del 27/12/2007 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3;
- ✓ Planimetria impianto
- ✓ etc

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

Il Concessionario _____